

17 FEBBRAIO 1925

IL 1° ARTICOLO DELLO STATUTO

e la libertà religiosa in Italia

MONOGRAFIA STORICO-GIURIDICA



*Publicato dalla Società di Storia Valdese
per le Famiglie delle Chiese Evangeliche Valdesi*



17 FEBBRAIO 1925


IL 1° ARTICOLO DELLO STATUTO

e la libertà religiosa in Italia

MONOGRAFIA STORICO-GIURIDICA



*Publicato dalla Società di Storia Valdese
per le Famiglie delle Chiese Evangeliche Valdesi*



I.

Origine, promulgazione e significati vari dell'articolo.

L'origine dell'articolo può ben dirsi albertina. Risale al 1821, l'anno della Rivoluzione Piemontese. Il fatto è interessante, poco noto; merita di essere ricordato brevemente.

Il Principe di Carignano, allora reggente in nome dello zio Carlo Felice, cedendo alle pressioni dei suoi amici liberali, s'era indotto alla promulgazione dello Statuto. Nella riunione dei ministri e dei maggiori rappresentanti del liberalismo, tenuta nella di lui casa, in Torino, le simpatie di tutti si volsero ben presto alla Costituzione di Spagna, ad esclusione di quella di Francia. Già si stava deliberandone l'adozione pura e semplice, senza neanche più darsi la briga di rileggerla, quando saltò su ad esclamare il senatore Garau: « *Ma questa Costituzione ammette alla successione della Corona anco le femmine!* ».

**Nella Costituzione
di Spagna, nel
1821.**

Allibirono tutti. Si prospettò dinanzi agli occhi loro la figura sanguigna dell'erede presuntivo, il Duca di Modena. Ma il ministro Ferdinando Dal Pozzo rimediò tosto: « *Si cancellerà l'abborrito articolo* ».

E di nuovo il Garau: *Ma v'è un altro articolo ostico, il XII, che dice: « La Religione della nazione spagnuola è e sarà perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste e vieta l'esercizio di ogni altra ».* E l'egregio Senatore sardo ricordava come gli Israeliti fossero tollerati per legge, in Piemonte, e come i Valdesi

fossero, più che tollerati, protetti da trattati internazionali...

— «*Sia modificato anche quest'articolo*» (1).

Così venne pubblicata la Costituzione Spagnuola, ma con queste «*modificazioni poste da S. A. Serenissima il Principe Reggente ed accettate dalla Giunta provvisoria*»:

1° «*L'ordine della successione al trono rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi e consuetudini di questo Regno e da' pubblici trattati*»;

2° «*La Religione Cattolica Apostolica Romana sarà quella dello Stato, non escludendo però quell'esercizio di altri culti, che fu permesso insino ad ora*».

Nel Codice Albertino del 1837.

Questo articolo di *non esclusione*, diremo di *permissione* dei culti acattolici, venne poi riprodotto nel Codice Albertino del 1837, col concetto peggiorativo di *tolleranza*. Leggiamo invero, nel Titolo preliminare, all'art. 1°: «*La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato*». All'art. 2°: «*Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa...*»; e all'art. 3°: «*Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati, secondo gli usi ed i regolamenti speciali che li riguardano*».

Con grande disillusione dei Valdesi, che la paterna benevolenza di Re Carlo Alberto e il buon nome del guardasigilli Barboux avevano indotti a sperare, dal nuovo Codice, la propria emancipazione.

Nello Statuto del 1848.

E quando, nel 1848, facendo sacrificio della propria convinzione di sovrano cattolico, per scrupoli religiosi alieno dal governo libero e democratico, largiva al suo popolo una Costituzione proclamante tutte le libertà civili e politiche, Re Carlo Alberto nulla intese innovare sul terreno religioso. Al Consiglio di Conferenza, in ogni altra cosa arrendevole, raccomandò solo più che «*qualunque fosse il sistema da scegliere si mantenesse intatta l'autorità della Religione Cattolica, non meno della dignità del paese*».

(1) Cfr. GIUSEPPE MANNO, *Della fortuna delle frasi*, Torino, 1856.

Ossequente al volere del Re, il Consiglio riproduceva, nel 1° articolo dello Statuto, la sostanza degli articoli del Codice, così formolandolo :

« *La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi* ».

Articolo intransigente, come volevano l'animo cattolicissimo del Re e lo spirito illiberale dei tempi.

Articolo in sè medesimo intransigente.

Da rilevarsi tuttavia lo studio, nella redazione dell'articolo, di mitigare l'asprezza della forma antica, migliorandone alquanto il contenuto, nel senso del liberalismo. E' omesso senz'altro l'art. 2°, del « *Re si gloria di essere il protettore della Chiesa...* » ; è soppressa la parola *solamente* precedente il *tollerati* degli altri culti ; sono generalizzate *le leggi* restrittive, prima precisate negli *usi e nei regolamenti speciali* ; e i tre articoli sono concentrati in uno solo.

Resta ciò non ostante intatta la sostanza dell'intransigenza antica, poichè l'articolo proclama *una religione di Stato*, ossia il privilegio di un culto, e *la tolleranza dei culti acattolici*, ossia la sopportazione di un male inevitabile, *attualmente esistenti*, ossia il valdese e l'israelitico, *conformemente alle leggi*, in allora intollerantissime : il che importava la negazione della libertà dei culti, cioè della libertà religiosa (1).

I liberali, che avevano invocato dal Sovrano tutte indistintamente le libertà, rimasero fortemente disillusi, per la man-

Disillusione dei liberali.

(1) Assai più intollerante era la *Costituzione Napoletana*, del 10 Febbraio 1848 : « *L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione* ». Disposizioni Generali, all'art. III.

Meno intollerante invece lo *Statuto della Toscana*, di Leopoldo II : « *La religione cattolica apostolica e romana è la sola dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi* ». *Permessi, non tollerati!*

Più liberale la *Costituzione del Principato di Monaco*, del 12 Febbraio 1848 : « *La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Ciò non ostante ognuno professa il suo culto con eguale libertà* ». Qui è la perfetta libertà dei culti, in attesa della loro perfetta eguaglianza. E siamo nel 1848!

cata proclamazione della libertà religiosa. Il giornalista Camillo Cavour, che n'è il maggiore interprete, scrive alla cugina Matilde De La Rive, alla vigilia della promulgazione dello Statuto : « *J'espère que notre Charte consacrerà le principe de la liberté religieuse* ». Ed aggiunge, per l'apprensione contraria che ne ha : « *S'il en était autrement, je ne renierai pas ce principe que j'ai professé toute ma vie* » (1).

Speranza di C. Cavour.

Ma, dopo la promulgazione, egli cerca di capacitare gli scontenti, accennanti a diventare oppositori del Governo, spiegando, in un assennato articolo del suo « *Risorgimento* » (10 Marzo 1848), come lo Statuto racchiuda tutti i grandi principii delle libere Costituzioni. — « *Ma - dicesi - la libertà dei culti non è pienamente riconosciuta. Ciò è vero. E da questo lato dichiariamo non essere lo Statuto del tutto conforme ai nostri desiderii. Tuttavia ci pare essere questa questione più di parole che di fatto. L'emancipazione dei protestanti (17 Febbraio 1848) ha fatto sparire una delle fondate obiezioni, a cui lo articolo 1° poteva dar luogo. Non dubitiamo che la prossima emancipazione degli israeliti ridurrà quest'articolo ad essere nella pratica un semplice omaggio reso alla religione cattolica, al quale faremo allora plauso di tutto cuore* ». E ad avvalorare queste parole confortevoli, il gran liberale confuta i clericali gongolanti per la *irrevocabilità* dello Statuto, quasi fosse preclusa la via ad ogni futuro progresso.

Una revisione è possibile.

« *Come mai puossi pretendere che il legislatore abbia voluto impegnare sè e la nazione a non mai portare il più leggero cambiamento od operare il menomo miglioramento ad una legge politica? Ma questo sarebbe voler far sparire il potere costituente dal seno della società, sarebbe privarlo dell'indispensabile potere di modificare le sue forme politiche, a seconda delle nuove esigenze sociali. Sarebbe un concetto talmente assurdo, che non potrà venir concepito da nessuno di coloro i quali cooperarono alla redazione di questa Legge fondamentale* ».

(1) CHHALA, *Lettere di Camillo Cavour*, vol. V, lettera MCCLXV.

Ed aggiunge: « *La parola irrevocabile, come è impiegata nel preambolo dello Statuto, è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principî proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo e il Re* ». E termina: « *Rispetto adunque allo Statuto: accettiamo con riconoscenza, con gioia sincera i larghi principî ch'esso proclama; e se scorgiamo in esso difetti secondari, abbiamo fiducia nel Parlamento che sta per riunirsi* ».

Egli ha piena fiducia nel Parlamento. Alla vigilia della sua apertura, in un nuovo articolo del 6 Maggio, ne traccia i lavori: « *Esso deve coordinare l'intero edificio finanziario, amministrativo e giudiziario colle nuove basi di libertà testè adottate. E se non avrà a riformare lo Statuto, dovrà certamente migliorarne non pochi articoli* ».

Fiducia nel Parlamento.

Il discorso inaugurale del Principe di Carignano, nominato reggente dal Re partito con l'esercito per i piani di Lombardia, lo soddisfa, perchè dichiara il Re disposto a nuove leggi esplicative dei principî di libertà già posti nello Statuto.

Sicuri della vittoria, già si pensa alla formazione del nuovo *Regno dell'Alta Italia*, sotto la Monarchia Sabauda. Un'Assemblea Costituente ne deve stabilire le basi; nella revisione dello Statuto, quale migliore opportunità per colmare la lacuna, proclamandovi esplicitamente la libertà dei culti?

L'Assemblea Costituente del Regno dell'Alta Italia.

Il Cavour ritorna alla carica, con eloquenti articoli del suo « *Risorgimento* ». La libertà dei culti, una delle più importanti conquiste della civiltà moderna, non venne proclamata nel nostro Statuto. « *Il legislatore, forse per non precipitare in sì grave materia un'irrevocabile definizione, credè più opportuno il non farne particolare menzione, riservandosi di introdurlo nella pratica con legge speciale* ». Infatti eran venute le Emancipazioni dei Valdesi (1) e degli Israeliti (2); verrà la legge

(1) Per le « *Lettere Patenti* » del 17 Febbraio 1848.

(2) Non per un atto solo, ma per diverse successive *Sovrane Risoluzioni*: del 29 Marzo 1848, per riconoscimento della capacità al godimento dei diritti civili e al conseguimento dei gradi accademici —

Sineo (1) ad affermare l'eguaglianza civile e politica di tutti indistintamente i cittadini che professano una religione diversa dalla cattolica, verranno senza dubbio ancora le emendazioni dei codici civile e penale. « *Ma ciò non basta. Un principio qual si è quello della libertà dei culti, non può essere introdotto nella Costituzione di un popolo altamente civile, per via indiretta: deve essere proclamato come una delle basi fondamentali del patto sociale. Epperò non dubitiamo d'asserire che quando l'epoca prevista dal discorso del trono sarà giunta, in cui la desiderata fusione di varie parti della penisola coi nostri Stati renderà opportuno il promuovere quelle mutazioni nelle leggi che valgano a far grandeggiare i destini della patria, in allora non si ometterà più nella Magna Carta italiana, di dichiarare nel modo il più esplicito essere ogni coscienza un santuario inviolabile e doversi accordare a tutti i culti un'intera libertà* ».

**Il Clero cattolico
sarà favorevole?**

Rivolte poi parole lusinghiere al clero cattolico, il quale « *quella libertà che chiede con tanta energia e ragione nei paesi in cui domina il principio acattolico non vorrà negarla in tutta la sua pienezza agli acattolici nei paesi in cui esercita una sì giusta influenza* », l'accorto uomo esprime la certezza « *che basterà pronunciare nel primo Parlamento dell'Alta Italia il gran principio della libertà dei culti, onde esso venga acclamato qual legge fondamentale della redenta nostra patria* ».

del 15 Aprile 1848, per l'ammissione al servizio militare, da cui fino allora (a differenza dei Valdesi, ricercati sempre come soldati valorosissimi) g'Israeliti erano stati esclusi.

(1) La *Legge Sineo*, del 19 Giugno 1848, è di grande importanza, perchè risolve la questione dubbia della pienezza dei diritti civili e politici degli Israeliti, allo stato della legislazione di allora, ed apre la via al riconoscimento legale di altri culti acattolici, oltre i due contemplati nello Statuto. Merita di essere qui riferito il progetto della Legge: « *Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica, il Senato e la Camera hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Articolo unico: La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari* ». La legge venne approvata, senza seria opposizione, dalle due Camere e sanzionata subito dal Luogotenente del Re. Cfr. RIGNANO, *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti*.

L'agognata fusione, pur troppo, non avvenne. Il Parlamento dell'Alta Italia svanì come un sogno. Dopo rovinosa guerra, il piccolo Piemonte dovette raccogliersi tutto per difendere dalla reazione imperversante il suo Statuto, qual'era, rinviando a tempi migliori la Costituente rivendicatrice della libertà religiosa.

Sogno che svanisce.

Se non che, nello Statuto Sabauda, che la negava formalmente nel suo 1° articolo, era posto il germe della libertà religiosa nel principio stesso di libertà, che n'era come lo spirito animatore (1).

Nello Statuto è il germe della libertà religiosa.

La libertà è una nella sua essenza e le varie libertà religiosa, civile, politica, economica, non sono altro che vari aspetti della stessa sostanza, faccette dello stesso diamante. Affermatene una di codeste libertà e le altre vengono dietro fatalmente: una tira l'altra, per naturale tendenza delle parti a ricostituirsi nel tutto.

E di vero, lo Statuto, che proclama la libertà di Stampa e la libertà di Associazione, non poteva se non aprire il varco ancora alla libertà dei culti, che dalle altre due logicamente rampolla. Nella libertà di Stampa è proclamata la libertà del pensiero: libero il pensiero in letteratura e nelle scienze, in amministrazione ed in politica, potrebbe non essere libero il pensiero religioso soltanto? — Nella libertà di Associazione è proclamato il diritto di costituirsi in libere società, entro il diritto comune: e sarebbero ancor qui le associazioni letterarie e scientifiche, civili e politiche, le religiose soltanto escluse?

La logica dei principi.

E il passaggio dalla libertà all'eguaglianza dei culti non è forse segnato nell'art. 24 dello Statuto, che proclama l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge? *Eguali* i cittadini ateo-tolici in terreno civile e politico, in terreno religioso *tollerati*?

Invano, affermando la libertà di Stampa e di Associazione, nonchè la eguaglianza dei cittadini, si tenta di escludere la libertà e l'eguaglianza dei culti. La logica dei principi si spiega

(1) Ripetiamo qui, e in qualche altro punto, quanto già scrivemmo nella nostra monografia: *La condizione giuridica delle Chiese Evangeliche in Italia*. Torino, Unione Tipografica Editrice, 1921.

anche contro la volontà di chi la vorrebbe piegare a sua voglia. E lo Statuto che afferma le altre libertà ben può dirsi che contenga in germe la libertà religiosa. A chi bene riguardi è anzi il 1° articolo dello Statuto in aperta contraddizione con lo spirito stesso della Costituzione: è come un elemento eterogeneo, a forza introdotto in un organismo sano e vigoroso; il quale, per legge fisiologica, tenderà necessariamente ad eliminarlo, assimilando altri elementi più affini in sua vece!

Così spiegasi il curioso fenomeno di un articolo, illiberale in sè, che riceve applicazioni progressivamente liberali, fino ad assicurare a tutti i culti indistintamente la più perfetta libertà e la quasi eguaglianza; di un articolo che si presta alle più svariate definizioni, secondo che lo si considera nella sua lettera e nello spirito di chi lo dettò, oppure lo si interpreta liberamente, in armonia con lo spirito stesso dello Statuto, del corpo di diritto di cui è da considerarsi come parte integrante.

II.

Interpretazione progressivamente liberale dell'articolo. La formola Cavouriana.

**Un culto protestante
a Nizza.**

La discrepanza dei pareri ebbe tosto a manifestarsi in Parlamento, a proposito dell'apertura di un culto protestante a Nizza, concessa dal Ministero, ma sotto la condizione restrittiva che ne fosse impedito l'accesso ai cattolici. La questione fu dibattuta alla Camera dei deputati, il 27 Settembre 1849, per sapere se dalla tolleranza dell'art. 1° dello Statuto si poteva desumere il diritto alla libertà dei culti. Il ministro dell'Interno Pinelli nicchiava; trinciava più nettamente il Menabrea, sentenziando che solo il culto dello Stato può rendere pubbliche le sue funzioni, mentre gli altri devono esercitarsi in certo qual modo privatamente; a difensore della libertà di coscienza, come di una delle più preziose libertà d'un regime

costituzionale, sorgeva il relatore della Commissione, l'on. Jaquemont, affermando che la differenza fra il culto dello Stato e quello tollerato era in questo soltanto, che il primo godeva di privilegi speciali, omaggi ed onori ufficialmente tributati, ed era mantenuto dallo Stato, mentre l'altro restava escluso e dai favori e dai sussidi dello Stato, pure esercitandosi liberamente sotto la protezione della legge. La Camera votava in favore della interpretazione liberale dell'articolo.

Altra discussione notevole ebbe luogo in Senato, nel 1851, essendo il Ministero in istato di accusa, per aver concesso ai Valdesi la facoltà di erigersi un tempio in Torino — in offesa al 1° articolo dello Statuto. Delle energiche proteste dei Vescovi, di Torino non solo ma di Genova, di Savona e di Vercelli, si fece eco protestando a sua volta il senatore Castagnetto, spalleggiato dal maresciallo Della Torre e dal conte Collegno. Rispose degnamente il ministro Galvano: la tolleranza dello Statuto implicare l'esercizio del culto, e l'esercizio del culto l'esistenza dei templi, epperò essere prettamente costituzionale la concessione del Governo. Il Senato, su proposta del sen. Giulio, passava all'ordine del giorno, in attesa della legge che il Governo si proponeva di presentare sulla tolleranza dei culti acattolici.

**Un tempio Valdese
a Torino.**

In quello stesso anno, il Buniva, professore di diritto all'Università di Torino, esprimeva il pensiero giuridico degl'interpreti liberali del 1° articolo dello Statuto, scrivendo nella sua « *Enciclopedia del diritto* », il significato di tale articolo ridursi a questo: « *che la religione cattolica è quella della famiglia del Re, capo dello Stato; che le funzioni religiose le quali si fanno pubblicamente dai poteri dello Stato compionsi coi riti cattolici; che in modo particolare lo Stato sovviene a proteggere colla sua azione e secondo le leggi il culto cattolico. Ogni più ampia interpretazione è erronea e contraria al vero spirito della Costituzione* ». Non ammetteva, l'egregio giurista, che per divozione alla religione dello Stato si restringesse la tolleranza degli altri culti: « *perchè la libertà di coscienza si possa appellare compiuta è mestieri che ogni culto, il quale non turbi esternamente*

**Il pensiero d'un giurista
reconsulto.**

la pace pubblica e non offenda la morale, sia tutelato dall'azione del potere sociale».

Il piccolo Piemonte liberale.

Il vento spirava favorevole alla libertà, mentre ogn'intorno inferiva la reazione. L'Europa intera volgeva lo sguardo attento verso il piccolo ma forte Piemonte, che un governo liberale, sotto lo scettro di un giovane e leale monarca, guidava per le vie dell'avvenire, mediante assennate riforme. Ma quanto ardui e penosi i primi passi! Si gridò da ogni parte alla « *Rivoluzione* », come verrà per antonomasia nominato il Governo Piemontese; si parlò di *governo anarchico* e si disse il paese *asilo di demagoghi, soggiorno d'iniquità*.

Il Ministero D'Azeglio travolto.

Il Ministero D'Azeglio non resse a lungo alla bufera. Stanco di lottare, si lasciò indurre ad incaute negoziazioni, che lo costrinsero poi a dimettersi incontinentemente. Il Re si volse dapprima al Conte di Cavour, che lì per lì si rifiutò di raccogliere la pregiudicata successione del D'Azeglio; si volse allora al Balbo, incline piuttosto agli accordi con Roma ma che, non dimentico di aver scritto le « *Speranze d'Italia* », rinunciava al difficile incarico; e, per buona nostra fortuna, si rivolse nuovamente al Cavour, con giubbilo del partito liberale, che vide salve le leggi Siccardi, tenuti a segno i prelati ribelli, rivendicati i diritti della potestà civile, mantenute intatte le libertà statutarie.

L'uomo provvidenziale C. Cavour.

Era l'uomo provvidenziale, che doveva salvare lo Statuto dalle insidie degli avversari, esplicandone il gran principio di libertà in tutte le parti della legislazione successiva.

Muovendo dall'assolutismo religioso e monarchico del padre Marchese Michele Benso, di Torino, Camillo Cavour s'era sentito vivamente attratto dal liberalismo protestante dello zio materno Conte di Sellon (1), a Ginevra. Alla scuola di Alessandro Vinet, la sua mente erasi aperta al concetto della vera libertà religiosa, fondata sulla separazione dei due massimi poteri sociali, il re-

(1) Giovanni Sellon, bisavolo materno di Cavour, era un rifugiato Ugonotto, da Nîmes, a Ginevra. Sangue ugonotto quindi nelle vene di Camillo Cavour.

ligioso dal civile, la Chiesa dallo Stato; i suoi studi sulle Costituzioni inglese ed americana lo avevano poi preparato mirabilmente alla grande opera, cui doveva consacrare la vita.

Giornalista, aveva più d'ogni altro invocato la Costituzione dal Principe; deputato, l'aveva strenuamente difesa; capo del Governo si adoprò a tutt'uomo per esplicitarla tutta.

Egli ebbe, d'intuito, chiarissima la visione del grave compito che gli toccava: lo svolgimento liberale dello Statuto. « *Lo Statuto fu largito dal magnanimo Re Carlo Alberto — egli disse un giorno al Senato ricalitrante —; ma il Re non ebbe il tempo nè il comodo d'introdurre in tutte le parti dell'Amministrazione dello Stato quell'ordinamento politico, quelle applicazioni che erano, sono e debbono essere una conseguenza legittima dello Statuto... Credo che i principi i quali informano lo Statuto debbono trovare una larga applicazione nei nostri Codici, nell'Amministrazione comunale e provinciale, nell'ordinamento dell'istruzione pubblica, nelle Relazioni del potere civile col potere religioso. Io credo che con questa applicazione, lungi dall'essere infedeli ai nostri giuramenti, lungi dal mostrarci poco reverenti alla memoria del re Carlo Alberto, lungi dall'indebolire lo Statuto, gli daremo più forza, perchè lo stabiliremo sopra una base molto più larga, perchè renderemo molto più armonico il complesso delle nostre leggi civili e politiche.* »

Non si poteva dir meglio.

Chiara visione del suo compito.

La questione più delicata e importante ad un tempo, che prima concentrò le sue cure, fu quella rimasta più incerta della libertà religiosa. Il suo pensiero, lucido e preciso, egli aveva dichiarato apertamente, nel suo « *Risorgimento* », scrivendo:

La libertà religiosa più estesa...

Amico quant'altro mai della libertà religiosa la più estesa, io desidero ardentemente di veder giungere il tempo in cui sarà possibile di praticarla da noi, quale essa esiste in America, mercè l'assoluta separazione della Chiesa dallo Stato. Separazione che io reputo essere una conseguenza inevitabile del progresso della

civiltà, e condizione indispensabile al buon andamento delle società rette dal principio di libertà (1).

...ma progressivamente.

Ma da uomo pratico e giudizioso che adatta il fine prossimo ai mezzi immediati di cui dispone, egli stima doversi preparare prima gli spiriti alla gran riforma, per non comprometterla con un'applicazione affrettata ed intempestiva. Indi la convenienza di mantenere, per allora, il 1° articolo dello Statuto, contentandosi d'infondere nelle leggi illiberali del tempo uno spirito nuovo di libertà e di preparare una nuova legislazione più liberale e più confacente coi nuovi bisogni; non mai torcendo tuttavia gli occhi dal fine ultimo del separatismo, al quale convergono, in ultima analisi, i provvedimenti tutti del suo liberale governo.

Nei dieci anni del suo ministero glorioso, quell'atleta della libertà, in diuturna lotta contro legislatori, magistrati, amministratori retrogradi, riesce ad allargare il *concetto della tolleranza statutaria* fino a comprendere in essa la *sostanza della libertà religiosa*.

Sistemazione degli Israeliti e dei Valdesi.

Emancipati, gli Israeliti escono dai loro ghetti, riversandosi nelle nuove vie aperte alla loro varia, intelligente, febbrile attività, mentre i Valdesi escono dalle loro Valli, ribattendo a preferenza le vie tracciate dai loro antichi barbi, assai prima della Riforma Protestante evangelizzatori, in tutta Italia. *Non v'ha vera fede*, come scrisse il D'Azeglio, *che non conduca al proselitismo*; e vera fede li spingeva dalle loro Valli Alpine nel piano, per recare ai confratelli il santo libro per cui avevano lottato i padri fino al martirio: il Vangelo di Cristo.

Sistemati i due culti, colla massima benevolenza da parte del Governo, incardinato nei liberali a tutta prova, quali furono il Cavour ed il Rattazzi, mediante una *Legge sull'ordinamento delle Università Israelitiche* (4 Luglio 1857) ed una *libera Costituzione della Chiesa Valdese* (25 Maggio 1855), convenne proteggerli costantemente dagli assalti incessanti di clericali fanatici e di conservatori ad oltranza.

(1) « *Risorgimento* », 26 Agosto 1850.

In quest'opera ardua, e spesso ingrata, i due valenti uomini ebbero a stimolo l'insistente domanda di protezione degli acatolici insofferenti oramai della *tolleranza* antica; ma ebbero a conforto l'ammirazione delle grandi nazioni, che non disdegnarono di avere al loro fianco il piccolo ma liberale Piemonte, nella guerra di Crimea, per la causa della civiltà. La corrispondenza epistolare, che il Cavour ebbe in quell'anno 1855 con Lord Shaftesbury, attesta l'intima soddisfazione del grande ministro piemontese, quando può scrivere all'illustre parlamentare inglese: « *Assurez vos amis qu'il n'y a personne au monde plus tolérant que le Ministère sarde et que personne ne pourrait faire davantage en faveur de la liberté des cultes avec la loi telle qu'elle existe et que, pour le moment, on ne pourrait songer à modifier* ».

Cavour e Shaftesbury.

L'opera lenta ma continua della rivendicazione dei diritti della potestà civile, di fronte alla Chiesa, si bene iniziata dalle leggi Siccardi e così egregiamente continuata dal Ministero Cavour-Rattazzi, sembrò un momento compromessa dalle elezioni del 1857, disastrose per il partito liberale. Ma la perdita del Rattazzi è compensata largamente per il Cavour, rimasto al timone dello Stato, dalla crescente fiducia del Re Vittorio Emanuele. Il quale, con accento vibrato, inaugurando la VI^a legislatura (14 Dicembre 1857) ebbe a dire ai rappresentanti della nazione:

Le elezioni politiche del 1857, disastrose per il partito liberale.

Non dubito rinvenire in voi il medesimo forte e leale concorso nell'applicare e svolgere quei principi liberali sui quali riposa, ormai in modo irremovibile, la nostra politica nazionale ».

Il gran Re ed il non meno grande suo Ministro, allargando il loro orizzonte dal Piemonte all'Italia, proclamano fin d'ora la loro politica non più semplicemente *regionale* ma risolutamente *italiana*.

Il dissidio con la Chiesa ora culmina nella sorgente Quistione Romana. « *Senza Roma capitale, l'Italia non si può costituire* », dichiara il Cavour alla Camera, nella seduta dell'11 Ottobre 1860. E non appena terminate le guerre redentrici, con l'annessione

Sorge la Quistione Romana.

del regno di Napoli, eccolo all'opera per risolvere praticamente l'ardua quistione.

L'audace Ministro tenta prima la via coperta, mediante trattative confidenziali col Papa medesimo, per mezzo di uomini fidati quali il Dottor Pantaleone ed il Padre Passaglia, in vista di un amichevole accordo; indugiando il quale a venire, egli non dubita di appigliarsi alla via palese, sottoponendo arditamente la quistione all'opinione pubblica, nazionale e straniera, e insieme proponendo la soluzione liberale del Governo italiano.

La formula Cavouriana...

Una interpellanza sulle cose di Roma glie ne porge bella opportunità. I suoi discorsi memorabili del 25 e 27 Marzo 1861 sono scritti in caratteri indelebili nella storia del Parlamento Italiano. In un magnifico slancio oratorio, il grande Statista si rivolge direttamente al Papa, con accento commosso :

« Santo Padre, il potere temporale per voi non è più garanzia d'indipendenza; rinunziate ad esso e noi vi daremo quella libertà che avete invano chiesta da tre secoli a tutte le grandi potenze cattoliche; di questa libertà voi avete cercato strapparne alcune brevi porzioni per mezzo di concordati, con cui voi, o Santo Padre, eravate costretto a concedere in compenso dei privilegi, anzi, peggio che dei privilegi, a conceder l'uso delle armi spirituali alle potenze temporali, che vi accordavano un po' di libertà; ebbene quello che voi non avete mai potuto ottenere da quelle potenze che si vantano di essere vostri alleati e vostri figli devoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; noi siamo pronti a proclamare nell'Italia questo gran principio: « Libera Chiesa in libero Stato ».

... soluzione della Quistione Romana, nel principio di libertà.

In questa formola storica che il Cavour, in quel momento di felice ispirazione, gittava come un programma da svolgere, all'Italia non solo ma a tutte le nazioni civili, era la soluzione della quistione romana, mediante l'applicazione del principio di libertà.

L'applicazione invero sincera ed assoluta del principio di libertà, nelle relazioni fra lo Stato Italiano e la Chiesa di Roma, quale egli si proponeva di effettuare, avrebbe disarmata la Francia, costituitasi allora interprete e patrona degli interessi

cattolici; la gran quistione doveva risolversi, di pieno accordo colla figlia primogenita della Chiesa, più che con le armi, coi mezzi morali.

Per somma nostra iattura, morte improvvisa rapiva all'Italia il Cavour, prima che avesse compiuta l'opera sua. Due anni gli sarebbero bastati per rivendicare all'Italia la sua capitale, Roma; e, nello Statuto del Regno unito, egli avrebbe sostituito il 1° articolo illiberale con la sua formola di separatismo nella libertà. Nel suo discorso programma del 25 Marzo 1861, egli aveva formalmente dichiarato alla Camera: *« I principi di libertà da me accennati debbono essere iscritti in modo formale nel nostro Statuto, debbono far parte integrante del patto fondamentale del nuovo Regno d'Italia »*.

Somma iattura, la morte di Cavour.

All'opposto, dieci anni occorsero perchè l'Italia andasse a Roma, a furia di spintoni; ed oggi ancora figura nello Statuto del Regno il mummificato 1° articolo dell'intolleranza antica.

III.

Incoerenze e perplessità.

I Ministeri, che succedettero a quello tanto benemerito del Cavour, si studiarono — non v'ha dubbio — di svolgerne il programma liberale, anche nella politica ecclesiastica; ma non ebbero del grande Maestro la fede nella bontà della causa, la fermezza del carattere, il prestigio del nome. La fiducia dell'imperatore Napoleone III venne loro meno; e si acuì l'opposizione della Chiesa cattolica, man mano che lo Stato, sempre più conscio dei suoi diritti e doveri, andava avocando a sè quegli atti della vita civile un tempo affidati alla provvida tutela della religione ed ora necessitanti la protezione civile. Si ebbe quindi la Convenzione del 15 Settembre 1864, che rinviava indefinitamente la Quistione Romana, ed un momentaneo arresto nella

I successori del Cavour insufficienti all'uopo.

rinunzia alle tradizionali ingerenze del potere civile nelle cose religiose. Di fronte al Papato ostile, dicono apertamente i più radicali, non deve disarmare lo Stato, deve anzi sorvegliare la Chiesa per tenerla nell'impossibilità di nuocere.

Separatismo giurisdizionalista.

Il principio cavouriano resta sempre come un ideale da raggiungere; anzi, il Codice Civile del 1865 proclama, nella Relazione al 1° libro, la formola cavouriana come « *un assioma del nostro diritto interno* »; e ciò all'indomani della pubblicazione del « *Sillabo* » di Pio IX, che la condanna. Se non che, in luogo del *separatismo incompetentista* del Cavour, sta prevalendo il *separatismo giurisdizionalista* dei radicali, capeggiati dal Crispi e dal Mancini, nei rispetti della Chiesa cattolica; mentre alle altre religioni (e sonosi aggiunte, alle statutarie israelita e valdese, altre Chiese evangeliche, Chiese greche, e Chiese di culto ortodosso orientale) viene riconosciuta praticamente la più ampia libertà, in via di diventare eguaglianza effettiva dei culti.

Il Concilio Vaticano.

Intanto aprivasi solennemente il Concilio Vaticano, l'8 Dicembre 1869, in Roma, sotto la protezione delle armi straniere.

L'Italia meno di ogni altra nazione se ne commosse.

Eppure, trattavasi di un Concilio che poteva decretar nuovi dommi alla sua religione di Stato; come decretò l'infallibilità papale, non poteva decretare domma il potere temporale?

Petizioni al Parlamento per l'abolizione del 1° articolo dello Statuto.

Alcuni liberali di Palermo e di Bologna si fecero innanzi, temendo un richiamo alla rigorosa osservanza del 1° articolo dello Statuto, con una petizione al Parlamento, per la sua abolizione. Sulla dichiarazione del relatore Fossa, che il senso accettato della disposizione dell'articolo incriminato fosse questo soltanto che, « *ordinando lo Stato ed il Governo una funzione religiosa, la stessa debba compiersi col rito cattolico apostolico* », la Camera passò all'ordine del giorno, nella sua seduta del 6 Maggio 1869 (1).

(1) SCADUTO, *Diritto Ecclesiastico*, vol. II, p. 769.

Un'altra petizione analoga, iniziata dall'avv. Fortini, in quello stesso anno 1869, coperta di non poche migliaia di firme raccolte in tutta Italia, non ebbe miglior fortuna. Il presidente dei Ministri, Giovanni Lanza, più di ogni altro cavurriano, esclamava, in piena Camera, nella seduta del 2 Febbraio 1870 :

«Io non so qual necessità vi sia di sopprimere questo innocentissimo articolo, il quale fin qui non ha dato disturbo a nessuno. Io non so in quale occasione esso sia stato di ostacolo alla libertà di coscienza e di culto. L'on. Macchi, che è veterano oramai del Parlamento, ben sa che l'interpretazione data a questo articolo in tutte le circostanze, anche dal Governo, è sempre stata questa che, quando occorresse allo Stato qualche funzione religiosa, questa fosse fatta col culto cattolico.

«Ora egli ben vede che, se quest'articolo non porta nessun danno alla libertà della coscienza, egli può ben ancora contentarsi che rimanga tal quale è e non mettere in campo una questione di tanta gravità per le conseguenze che possa avere, cioè di fare mutamenti alla legge fondamentale dello Stato».

G. Lanza dichiara l'articolo innocentissimo.

Eppure, il momento sembrava propizio alla revisione dello Statuto.

Dopo la proclamazione della infallibilità papale, l'impero apostolico, l'Austria, dinunzia il proprio concordato : perchè l'Italia non coglie l'opportunità di svincolarsi dalla sua religione di Stato, che la scomunica come ribelle alla sua legge ? Perchè non uscire dalla contraddizione più che decenne di una religione di Stato apertamente ostile allo Stato medesimo ?

Per smuovere gl'Italiani e spingerli a Roma, ci voleva Sédan. L'ultimo puntello di Roma papale è infranto, colla sconfitta della Francia clericaleggiante, l'Italia non ha che da stender la mano, per cogliere la tanto sospirata sua capitale.

Momento propizio che si lascia sfuggire.

Entrata a Roma per la breccia di Porta Pia, l'Italia, non più vincolata da pattuizioni di buon accordo, avrebbe dovuto proclamare senz'altro il gran principio cavurriano della separazione di Chiesa e Stato, in reciproca libertà. Quale miglior garanzia, per le nazioni cattoliche, che questa : di affrancare

L'Italia entra a Roma per la breccia di Porta Pia.

la Chiesa da ogni vincolo statale, dichiarandola indipendente e libera nell'ambito suo religioso? E quale maggior soddisfazione, per il libero pensiero e le libere fedi, che la proclamazione della completa libertà di coscienza? — Il mondo cristiano che assisteva impassibile - contro ogni aspettativa - alla caduta del potere temporale dei papi, avrebbe forse plaudito all'opera nostra altamente civile di libertà.

Ma non era nel
Ministero un Cavour!

Pur troppo, non era nel Ministero del 1870 un Cavour, che ad ampiezza di veduta congiungesse fermezza di volontà, e politica prudente generoso ardimento. Spinti a Roma dalla forza irresistibile delle cose, dubbiosi fors'anche essi medesimi dell'efficacia della libertà sì lungamente invocata, e soprattutto paurosi di complicazioni europee, i nostri Ministri sacrificarono le esigenze del gran principio cavurriano alle opportunità politiche del momento; ed invece di proclamare solennemente, in una Costituzione riveduta ed estesa a tutto il Regno unito, il principio della libertà religiosa, votarono la *Legge delle Guarentigie*, del 13 Maggio 1871.

IV.

La Legge delle Guarentigie.

Variamente giudicata.

Legge variamente giudicata, secondo il punto di prospettiva di chi la considera: *legge politica e di opportunità* — la disse il Minghetti; *monumento di sapienza latina* — la disse il Luzzatti; *un assurdo giuridico*, secondo lo Zorn; anzi *un mostro giuridico*, secondo il Padelletti, per la distinzione novissima della doppia sovranità territoriale e spirituale; in realtà, un nuovo e formidabile ostacolo al principio della vera libertà ed eguaglianza dei culti dinanzi alla legge.

E di vero, nel suo Titolo I: «*Prerogative del Sommo Pontefice*», la persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra ed inviolabile, le sono attribuiti gli onori sovrani, le vengono riconosciute prerogative proprie della sovranità. Indi l'assurdo di due sovrani in uno Stato, che le più sottili disquisizioni sulla loro natura diversa non riescono ad eliminare. Tale lo ritenne il Pontefice medesimo, più logico dei legislatori italiani; il quale si ritenne beffato del titolo di *re senza regno* e gridò alto la sua protesta contro il proprio spodestamento.

Prerogative sovrane del S. Pontefice.

Il Papato politico, chiuso il suo ciclo storico colla caduta del potere temporale, doveva tornare ad essere quello che era ai suoi principi, prima che succedesse all'impero d'occidente, cioè un Papato spirituale; al quale il nuovo Regno d'Italia doveva bensì assicurare libertà e indipendenza, nell'esercizio del suo ministero religioso, con quelle provvidenze speciali che consigliavano l'unicità del caso e la delicatezza del momento politico, ma senza ricorrere ad una sovranità *sui generis*, tanto discussa in teoria, e tanto più discutibile quando, venendo essa attuata, il Sovrano d'Italia s'incontrasse per le vie di Roma col Sommo Pontefice, al quale dovesse cedere il passo, per quelle premienze d'onori riconosciutegli come a sovrano dai sovrani cattolici.

Notevole tuttavia il fatto che, ad attenuare la portata delle prerogative sovrane del Sommo Pontefice, nei riguardi religiosi, veniva aggiunto un comma, all'art. 2°: «*La discussione sulle materie religiose è pienamente libera*». Il che importava, come sott'inteso, la libertà religiosa degli altri culti acattolici, nella libera propaganda della propria fede, se anche non ligia al papato.

Libera tuttavia la discussione sulle materie religiose.

Ma dove il Parlamento venne meno al suo compito liberale fu essenzialmente nel Titolo II della legge, dove si restrinse a trattare delle «*Relazioni dello Stato con la Chiesa*», mentre aspettavasi la proclamazione del principio cavurriano del separatismo nella libertà ed eguaglianza dei culti. Invano la Sinistra del Mancini richiese che, allargando la questione, fossero contemplati tutti i culti eguali dinanzi allo Stato e venisse loro applicato lo stesso diritto comune, se insufficiente qual'era, quale

Contempla solo la religione cattolica.

sarebbero modificato. Il *Governmento sacrificava all'opportunità politica, la giustizia e la logica* — come scrisse il giurista più di ogni altro competente in materia, lo Scaduto — *e si lasciava sfuggire l'occasione di creare una legislazione nazionale intorno ai culti* (1).

E gli altri culti? Quanto agli altri culti acattolici, la Destra affermava che nulla avessero da temere del 1° articolo dello Statuto, interpretato come fu sempre dal Governo (2), per cui essi godevano di fatto, se non di diritto, di piena libertà. Il relatore *Ruggero Bonghi* riteneva la libertà essere intiera e il 1° articolo dello Statuto non guastarla, essendo esso solo più l'affermazione del fatto che la maggioranza degli Italiani è cattolica. Replicando però il *Mancini* come non convenisse lasciarli in balia di un guardasigilli, che, a dispetto dello spirito del nostro diritto pubblico e della nostra giurisprudenza, volesse provocare un ritorno alle disposizioni materiali, storiche, tassative del diritto scritto, la Destra stessa suggeriva di mutar la forma di articolo in quella di ordine del giorno a qualche proposta della Sinistra; e così accoglievasi l'*ordine del giorno Mancini*, del 18 Marzo 1871:

**Libertà religiosa
per tutti.**

«*La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta e applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'Ordine del giorno*».

Tale proposta era stata combattuta, per verità, in seno alla Commissione, dal *Bonghi*; il quale argutamente faceva osservare non esservi leggi di nessun genere che tocchino, regolino,

(1) F. SCADUTO, *Guarentigie Pontificie, ecc.* Torino, Lœscher, 1880.

(2) Il ministro dell'Interno *Chiaves* così spiegava, nella seduta del 24 Marzo 1866, rispondendo all'interpellanza d'un deputato: «*Che cosa vuol dire l'art. 1° dello Statuto allorchè statuisce che la religione cattolica è la sola religione dello Stato? Non vuol dire altro, e ciò si è detto e ripetuto in Parlamento per lo passato, ed è ormai fuori di contestazione, se non che lo Stato dichiara che tutto ciò che esso farà e dovrà fare con rito religioso, sarà fatto con rito cattolico. Questa e non altra è la significazione di quest'articolo dello Statuto*».

restringano i culti acattolici nelle loro relazioni religiose, il diritto ecclesiastico italiano non contemplando che gl'istituti della religione dello Stato; epperò, tale essendo la nostra legislazione, come potevasi deliberare di abolire servitù che non hanno? — Ma il Parlamento, votando l'ordine del giorno Mancini, intese estendere legalmente agli altri culti il principio della libertà nel separatismo, come un sott'inteso, solo per timidezza dei legislatori non proclamato per legge e per legge solenne.

Non è a dire però che, in tanta timidezza di legislatori, mancassero i coraggiosi assertori della pura giustizia, della irreducibile logica e della vera libertà. Degno di particolare menzione è il contro-progetto di *Francesco Crispi* (1); il quale, mentre riduce al ragionevole le garanzie di opportunità politica del Titolo I, intesta senz'altro il Titolo II: « *Della libertà di coscienza e di culto* ». E non meno degna risonò al Senato la voce schiettamente cavourriana di *Carlo Alfieri*, che invocò si proclamasse « *la vera e piena libertà di coscienza tal quale è scritta nella Costituzione degli Stati Uniti d'America*, chiedendo che la parte del programma Cavourriano di Roma capitale venisse subordinata all'altra di « *Libera Chiesa in libero Stato* ». *Vorrei, anzi, in un modo più chiaro e più assoluto* — ei disse allora — *trasformar questa formola in quest'altra: « Libera Religione in libero Stato »* (2). Fu *vox clamantis in deserto*: ma la sua voce risuona ancor oggi ammonitrice, per chiunque veramente ami la libertà.

**Gli assertori della
giustizia e della
logica...**

Francesco Crispi.

Carlo Alfieri.

La legge delle guarentigie raggiunse dessa il suo scopo?

**La legge raggiunse
il suo scopo?**

La risposta è indubbiamente affermativa, in quanto mirava a tacitare le nazioni cattoliche, assicurando la libertà e l'indipendenza del S. Pontefice. Esse tutte si arresero, con tale una acquiescenza che i pavidi legislatori non avevano neppure osato

**Tacitate le nazioni
cattoliche.**

(1) F. SCADUTO, *ut supra*.

(2) CARLO ALFIERI, *L'Italia Liberale: Ricordi, Considerazioni, ecc.* Firenze, Succ. Lemonnier, 1872.

sperare. Il che legittima la domanda: oh non sarebbesi egualmente raggiunto lo scopo, senza tante concessioni che suonano offesa al diritto comune?

Conflitto insanabile col Vaticano.

Ma lo scopo precipuo mirante a conciliare il Vaticano col nuovo Regno d'Italia andò del tutto fallito. Il papa, costituitosi « *di sè stesso prigionier* », altamente protesta contro l'Italia usurpatrice, contro di essa fulmina tutte le censure ecclesiastiche, invoca l'intervento straniero e, mirabilmente assecondato da un clero per la maggior parte intransigente, suscita al Governo ogni sorta di difficoltà. Lo Stato italiano, tardi pentitosi delle sue troppo sconsigliate rinunzie, è costretto a difendersi, irrigidendosi nella sua nuova posizione legale, anzi dando qualche passo indietro.

La formola Cavouriana, male applicata, più non soddisfa...

La formola cavouriana, imperfettamente applicata, non ha sortito il desiderato effetto: non ha dato un fondamento sicuro al nuovo diritto ecclesiastico nazionale, che doveva essere paladio della nuova Italia; solo ha disarmato lo Stato delle sue antiche prerogative, di fronte ad una Chiesa diventata vieppiù ostile.

Revisioni giurisdizionaliste della formola.

La magica formola più non soddisfa. E' un tormentarla a gara, per un nuovo adattamento. « *Libera Chiesa nello Stato sovrano* » sembrò formola più rispettosa del diritto dello Stato. « *Libere religioni nello Stato sovrano* » (1) o altre consimili: « *Libere Chiese* », « *Libere Fedi, nello Stato sovrano* » sembrano formole più rispettose dell'eguaglianza dei culti. Ma in queste ed altre siffatte revisioni della formola cavouriana è come un ritorno più o meno larvato al giurisdizionalismo antico, per proteggere lo Stato contro gli assalti incessanti della Chiesa Cattolica; — e come un passo innanzi verso l'eguaglianza degli altri culti, sempre più devoti allo Stato che più liberaleggia con loro.

(1) E' la formola dell'illustre LUZZATTI, da noi inesattamente citata (l'egregio uomo ci perdoni la svista) nella nostra monografia: *La condizione giuridica delle Chiese Evangeliche in Italia*. Torino, Un. Tip. Ed. Tor., 1921.

Questa doppia tendenza, che si manifesta già prima, si afferma ognor più risolutamente, dopo l'avvento al potere della Sinistra, nel 1876, ed è durata fino ad oggi. Con alterne vicende però, secondo il dissidio con Roma papale, ora inasprito fino quasi a completa rottura, ora sdilinquito in vari tentativi di conciliazione. Indi una politica ecclesiastica, non di principio ma di opportunità, incoerente e mutevole come le circostanze che la ispirano, senza fermezza e talora senza dignità! (1).

Incostanza della nostra politica ecclesiastica.

Un'alta idea ciò non ostante ben può dirsi che ispiri i Ministeri tutti succedutisi al governo: l'idea della libertà statutaria. E il 1° articolo dello Statuto viene sempre più interpretato nel senso di un doveroso riguardo alla religione della gran maggioranza degl'Italiani, senza per nulla intralciare la libertà delle altre religioni professate nello Stato.

V.

Il principio del diritto naturale della libertà entra nella nostra legislazione.

Fu merito distinto di un gran liberale, Giuseppe Zanardelli, l'aver proclamato nella nostra legislazione un principio nuovo, superiore al principio statutario fino allora invocato, il principio del diritto naturale.

Giuseppe Zanardelli l'introduce nel suo Codice Penale.

« *Il concetto fondamentale — scriveva l'illustre giurista nella Relazione al suo Codice Penale del 1889 — cui si informa il nuovo Codice, quello si è di riferire al diritto naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 riferiva alle garantigie sancite dallo Statuto* ».

E, in virtù di questo nuovo principio del diritto naturale della libertà, tutte le disuguaglianze fra i culti scompaiono: tutti eguali i culti dinanzi al diritto naturale! Indi, non più

Ne deriva l'eguaglianza dei culti...

(1) Il presidente dei Ministri, *Cairoli*, si spinse fino a qualificare *indecorosa* la politica ecclesiastica del Ministero Lanza, nel 1870-71.

la distinzione fra « *Reati contro la religione dello Stato* » e « *Reati contro gli altri culti tollerati* »: Un solo titolo per tutti, un titolo davvero liberale: « *Dei delitti contro la libertà dei culti* ».

E per culti intendonsi qui (art. 140 e seguenti del Codice Penale) i *culti ammessi nello Stato*, senza più distinzione alcuna: « *Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato...* ». Come senza più distinzioni vengono contemplati i *ministri dei culti*: « *Chiunque usa violenza contro il ministro di un culto...* ». E l'offesa è egualmente punita, senza distinzione più del culto o del ministro del culto contro cui è rivolta. Poi si parla di *luoghi destinati al culto*, senz'alcuna specificazione; dell'*esercizio di un culto*, cioè di un culto qualunque purchè *ammesso* nello Stato. E a troncane ogni discussione sull'interpretazione della parola *ammesso*, la Cassazione Romana statui, con sentenza del 22 Maggio 1892, che i *culti ammessi nello Stato* non hanno bisogno di uno speciale riconoscimento per parte del Governo, bastando loro l'esistenza di fatto (1).

A questo principio s'informa tutta la nostra legislazione successiva.

Tutta la legislazione successiva può dirsi ispirata a questo nuovo principio di diritto naturale, ossia di libertà e di eguaglianza dei culti ammessi nello Stato, di fronte alla legge nazionale.

La legge sulle Opere Pie dell'anno successivo (1890), che rende la beneficenza indipendente da ogni confessionalismo, escludendo perfino dalle Congregazioni Civili di Carità i ministri del culto.

La legge elettorale, amministrativa e politica, in varie successive emissioni, che pareggia la condizione di tutti indistintamente i ministri del culto.

La legge militare, più rigida e conservatrice, che accoglie le dispense ed i passaggi nella Sanità dei ministri del culto, senza distinzione di sorta, ed ammette accanto al cappellano cattolico

(1) La graduazione dei culti acattolici, rispetto alla protezione della legge, come fu fatta da alcuni trattatisti (Rignano, Scaduto, ecc.) non ha più ragione di esistere, come bene dimostrava il RUFFINI (FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di Diritto Ecclesiastico*).

il cappellano protestante e il cappellano israelita (1), come ben videsi nella recente guerra.

La legge di P. S. ancor essa, che ha disposizioni comuni per la tutela di tutti indistintamente i culti.

Perfino la legge fiscale accomuna i culti, nelle sue esenzioni: i templi religiosi sono indistintamente esentati dalla imposta fondiaria e i ministri di tutti i culti non pagano la tassa di mano morta sulla casa di loro abitazione se appartenente alla Chiesa cui servono.

Tanto che, più alla sostanza delle cose che alla forma riguardando, ben si può affermare non esservi più in Italia una vera e propria *religione di Stato*, il privilegio della quale oggi risolvesi in poche funzioni ufficiali ed in un concorso finanziario dall'erario pubblico; e tanto meno non esservi più dei *culti tollerati*, ristretti a due soli, ma delle religioni acattoliche perfettamente libere nell'esercizio del proprio culto e quasi del tutto pareggiate alla religione Cattolica.

Onore dunque ai nostri legislatori, dal Cavour e dal Rattazzi al Mancini ed al Crispi, allo Zanardelli ed al Giolitti, al Luzzatti, all'Orlando ed al Salandra, per dire solo dei più insigni, i quali hanno saputo, pur muovendo dal 1° articolo dello Statuto, portare l'Italia, mediante una legislazione progressivamente liberale, alla testa delle nazioni civili, in fatto di libertà religiosa!

Onore ai nostri legislatori...

Onore ai nostri Sovrani, strenui assertori di ogni libertà, da Vittorio Emanuele II, a Umberto I, a Vittorio Emanuele III. Il quale, appena salito sul trono, in tempi tragicamente solenni, inaugurava una sessione parlamentare con queste vibrante parole:

ed ai nostri Sovrani.

« Nelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, il mio Governo intende mantenere strettamente la separazione dell'ordine civile »

(1) Non v'ha dubbio che il recente R. Decreto-legge, del 17 Marzo 1924, recante disposizioni circa l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di teologia e la dispensa provvisoria e definitiva ai sacerdoti cattolici aventi cura di anime, verrà esteso in favore degli altri culti, meritevoli del medesimo riguardo.

dall'ordine spirituale. Onorare il clero, ma contenerlo nei limiti del santuario. Portare alla religione ed alla libertà di coscienza il più illimitato rispetto, ma serbare inflessibilmente incolumi le prerogative della potestà civile, i diritti della sovranità nazionale».

Non è questo il programma di una politica ecclesiastica, liberale e dignitosa, quale appunto vagheggiava il Cavour?

VI.

La Revisione dello Statuto.

Sua opportunità. Si fa oggi un gran parlare di revisione dello Statuto. E ben venga la tanto auspicata revisione, dopo più di tre quarti di secolo dalla sua promulgazione.

Promulgare una Costituzione, come ben disse il Burke, non è costruire una casa, sinonima di immobilità; è piuttosto piantare un albero, sinonimo di costante divenire. Lo Statuto Sabauda è una gran quercia, all'ombra annosa della quale han trovato riparo tre generazioni di Italiani; una quercia dai rami poderosi gonfi di linfa, tra i quali son pure ramoscelli seccati per mancanza di umore vitale. Rimondarla, ripulirla, liberarla dai rami secchi: ecco la revisione.

La revisione dello Statuto importa aggiornarlo, ossia poi armonizzarlo colla legislazione successiva, che ne esplicò i grandi principî, adattandoli man mano alle nuove necessità dei tempi nuovi.

Suo significato per il 1° articolo.

Prescindendo dalle altre sue parti, la revisione del 1° articolo dello Statuto importa quindi aggiornarlo, ossia poi armonizzarlo colla legislazione oggi vigente in materia di culti. Il che vuol dire, per la 1ª parte dell'articolo, sostituire al sorpassato sistema di una *Chiesa di Stato* il principio della *separazione della Chiesa dallo Stato*, proclamato le cento volte fondamento

del nostro diritto pubblico interno. E, per la 2ª parte dell'articolo, vuol dire sostituire al concetto della *tolleranza* dei culti acattolici il principio della perfetta *libertà ed eguaglianza* dei culti ammessi nello Stato.

La revisione del 1º articolo dello Statuto, per armonizzarlo colla legislazione vigente, importa pertanto la sua abrogazione, perchè è venuto a perdere ogni significato di fronte ad essa.

— Abrogarlo puramente e semplicemente ?

— A rigor di logica, basterebbe. Lo Statuto che proclama la libertà di Stampa e di Associazione, nonchè l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, come più sopra abbiám dimostrato, implica logicamente la libertà e l'eguaglianza dei culti. Ma non senza una ragione di opportunità, che perdura, il Cavour intendeva che fosse proclamata solennemente, nella magna Charta della nazione italiana, la libertà religiosa. In un paese in cui venne per tanti secoli oppressa e di fronte ad una Chiesa che ancor oggi la ripudia, è convenienza affermarla solennemente come legge fondamentale dello Stato.

**Abrogarlo? - No
sostituirlo.**

E poichè l'Editto sulla Stampa sta allo Statuto come corollario a teorema, ragion vuole che alla revisione dell'uno si accompagni la revisione dell'altra. E qui ancora, armonizzare l'Editto Albertino colla legislazione vigente, ossia collo spirito di eguaglianza dei culti che l'informa, importerà l'abrogazione di ogni differenza nella protezione legale dei culti contro i reati di stampa, da affermarsi quindi unica nella nuova legge riveduta.

La conseguente revisione dell'Editto sulla stampa.

Sia pure la Chiesa cattolica protetta dallo Stato con disposizioni singolari, per considerazioni politiche che consigliano una protezione speciale all'esercizio della religione. Ma tale protezione singolare, per le medesime considerazioni politiche, si estenda alle altre Chiese, che lo Stato ha il dovere di egualmente proteggere. Parli qui un grande italiano che fu deputato e senatore liberale cattolico convintissimo, *Carlo Alfieri* (1) ;

Protezione eguale dei culti.

(1) CARLO ALFIERI, *Il Governo e il Parlamento nel 1864.*

il quale, dopo avere invocato il massimo riguardo verso la religione cattolica, aggiungeva: « *Crederei recar torto a me stesso se facessi più che accennare che il trattamento da me proposto per il culto dominante intendo sia concesso a tutti gli altri con perfetta eguaglianza* ». Questo ei diceva nel 1864! (1).

Ridare alla religione tutta la sua importanza.

Felice ispirazione ebbe certo il Governo nazionale nel volere oggi ridare alla religione tutta la sua importanza, come elemento di ordine sociale, di elevazione morale e di civile progresso. Ravvivare l'affievolito sentimento religioso degli Italiani, ridestarne la fede languente, alimentarne la vita spirituale: ottimo intendimento e provvido quanto mai. Non fa bisogno di risalire allo scettico Machiavelli per capire come in uno Stato bene ordinato la religione va tenuta in gran conto. In maggior conto, forse, che non seppero fare i passati Governi, rimasti troppo indifferenti dinanzi allo svolgersi della suprema forza sociale ch'è la religione.

Giudizio del senatore Chiappelli, su Roma...

Andammo a Roma; ma Roma — come argutamente scriveva il senatore Alessandro Chiappelli — « *Roma non è solo una città, ma una idea tutt'ora in gran parte da conquistare... A moderare e a contenere le intemperanze sacerdotali e clericali una*

(1) In un notevole articolo pubblicato sul « *Giornale d'Italia* » del 9 Gennaio 1925, il Ruffini gitta molto opportunamente un grido di allarme sul pericolo di un ritorno alla oramai vieta figura del « *reato di religione* », per l'art. 7° del Progetto Ministeriale della « *Legge sulla Stampa* ». L'illustre Professore dell'Università torinese è forse caduto in qualche inesattezza, parlando della condizione che da quell'articolo conseguirebbe, in fatto di protezione legale contro i reati di stampa, per i culti acattolici, quasi fosse per venir loro meno la protezione fin'anco dell'antico Editto Albertino, che invece la Relazione del ministro Oviglio, certo venuta troppo in ritardo perchè egli ne avesse contezza, dichiara esplicitamente in vigore; ma non meno opportunamente egli ebbe a rilevare il silenzio assoluto di quell'articolo, solo inteso a proteggere la Santa Sede, riguardo agli altri culti, per i quali — il legislatore italiano avendo già parificati tutti i culti rispetto alla protezione delle leggi penali, in genere — sarebbesi aspettato eguale protezione ancora contro i reati di stampa. Per semplice coerenza legislativa. E' sperabile tuttavia che la Commissione che esamina il progetto di legge, o se mai il Parlamento che sarà chiamato a votarlo, vorrà estendere la protezione legale, affermata solo per la religione cattolica, a tutti i culti professati nello Stato.

sola via si apriva: il creare o suscitare una forte corrente di pensiero e di vita religiosa, la quale avrebbe sollecitato la Chiesa cattolica verso una interiore riforma e data all'anima nazionale quella energia spirituale ond'ella ha così supremo bisogno: dacchè la grandezza di un popolo procede dal di dentro, non vien dal di fuori» (1).

Ma come suscitare quella forte corrente di pensiero e di vita religiosa?

Forse con un ritorno puro e semplice — come sembrano vagheggiare oggi alcuni nazionalisti esaltati — al 1° articolo dello Statuto, colla sua religione di Stato e la tolleranza degli altri culti?

L'assurdo è tale che fa meraviglia come gente di mente sana possa non esserne subito colpita. Ma pure v'è oggi chi, senza fede personale vivente — non parliamo dei clericali militanti — ma per quel sentimento nostalgico della religione che molti oggi provano, non dubita di invocare una revisione dello Statuto... a rovescio. Una revisione cioè non già nel senso di armonizzare lo Statuto con la legislazione vigente, sì bene questa con quello!

Tornare al 1° articolo dello Statuto: ma sarebbe un passar, calpestandola, sopra tutta la legislazione liberale piemontese che ha fatto l'Italia una e indipendente, sopra tutta la legislazione nazionale che ha fatto l'Italia il più libero paese del mondo! Sarebbe, per l'Italia, un rinnegare la libertà, in nome della quale è risorta a nazione: un suicidio morale e politico.

Ma indietro non si torna. La civiltà può avere dei momentanei arresti; tornare indietro mai.

Come suscitare una forte corrente di pensiero e di vita religiosa: Tornando indietro?

Sarebbe un suicidio morale e politico.

(1) «Giornale d'Italia», 8 Febbraio 1906.

VII.

La libertà religiosa.

Egli è che la libertà religiosa è pietra angolare della civiltà moderna.

**È un postulato di
pura giustizia.**

1° La libertà religiosa è anzitutto *un postulato di pura giustizia.*

Qualunque sia il concetto che si abbia dello Stato moderno, scopo universalmente ammesso è ben questo di tutelare la libertà individuale, con la sola limitazione del rispetto all'altrui libertà. E però lo Stato garantisce ai cittadini ed alle associazioni loro legalmente costituite la libertà necessaria per conseguire le loro rispettive finalità, entro i limiti della legge comune. Rispettoso della libertà di coscienza, la maggiore delle libertà, deve tutelarne gli atti che ne sono la naturale e necessaria esplicazione, la predicazione, il rito, il culto esterno, necessari alla professione religiosa quanto la parola al pensiero. (Credere ed esprimere la propria fede, non credere e manifestare la propria incredulità è diritto imprescrittibile, come dell'umana persona così ancora dell'associazione, che riassume il diritto dei singoli componenti.

**Diritto alla libertà
religiosa.**

Ogni religione pertanto ha diritto alla libertà, nell'ambito della legge comune; e lo Stato ha il dovere di tutelarla, finché non turba l'ordine pubblico o non offende la morale sociale, ossia i principî di coscienza e di ragione sui quali si fonda una società.

Dovere dello Stato.

Lo Stato poi, che ha il dovere di proteggerle tutte, non ha il diritto di professarne alcuna. Ciò anzitutto per sua natura, essendo esso persona solo per mera finzione giuridica, non

suscettiva quindi di avere una fede; eppoi per l'eguaglianza delle religioni, derivante dall'eguaglianza dei cittadini che le professano.

Volere pareggiare una religione, sia pure quella della gran maggioranza dei cittadini, alla patria, ed il suo capo al Re, suona offesa alle altre religioni, professate sia pure da pochi ma sempre da cittadini tutti eguali di fronte alla legge nazionale. La patria è di tutti i cittadini, senza distinzione di sorta; e come tale s'impone al culto di tutti indistintamente. Una religione è di quelli soltanto che aderiscono alla sua fede; e da quelli soltanto ha diritto di esigere un culto. La religione è cosa sacra, com'è sacra la patria, bensì; ma sacra è la patria per tutti i cittadini, mentre sacra è una religione solo per i suoi adetti. Non è tutto questo intuitivo?

Orbene, volere eguagliare, come alcuni accennano oggi a fare, la *Religione Cattolica* della maggioranza alla *Patria Italiana* non equivale forse ad offendere le religioni Valdese e Israelita e quante altre libere fedi son professate dalla minoranza? L'alto concetto della Patria può prestarsi a simile parzialità?

Oh, non per questo la minoranza acattolica degl'Italiani ha combattuto le guerre dell'indipendenza, al fianco della maggioranza cattolica: non per questo ha sparso il suo sangue vermiglio, nella recente guerra, per la grandezza della Patria!

No, non può essere. Non è dopo la grande guerra combattuta eroicamente da ogni ordine di cittadini che possono più sussistere distinzioni di cittadini, di fronte alla Patria: affratellati tutti nelle trincee per il sangue in comune versato, tutti la Patria stringe al petto con lo stesso amore come la madre fa coi suoi figli diletta.

E, se la religione è tutta cosa di chi la professa, le spese del suo culto devono gravare esclusivamente sui suoi fedeli. E' quistione di semplice giustizia distributiva. Ogni culto viva della propria fede, dei propri mezzi e delle proprie finalità, tutti eguali ed egualmente protetti dallo Stato. Ecco il

Non si può pareggiare una religione alla patria.

La patria è di tutti gli italiani; la religione è di chi la professa...

...e ne sostiene le spese.

principio della vera libertà religiosa, quale effettuarono gli Stati Uniti d'America, maestri a tutti i popoli in materia di libertà.

La separazione è principio altamente politico.

2° La libertà religiosa, poi, considerata nella separazione di Chiesa e Stato, è *principio altamente politico*, perchè assicura o almen facilita la pacifica convivenza dei due massimi istituti sociali.

Data la loro natura diversa, e considerate le diverse loro finalità e sanzioni, la loro intima unione non può essere che un matrimonio infelice, in cui entrambi gli sposi son condannati, per incompatibilità di umore e peggio, ad una vita di costrizione morale, quando non degeneri in aperto dissidio.

Incompatibilità delle parti.

E di vero, che affinità vi può essere fra uno Stato moderno, ch'è *opra di ragione*, e una Chiesa ch'è *opra di fede*? Fra uno Stato professante tutte le libertà e promuovente tutti gli umani progressi ed una Chiesa vincolata ad un domma assoluto e fissata a particolari forme religiose intangibili?

Pericolo dell'unione per lo Stato.

Lo Stato che professa una religione è logicamente tenuto di assoggettarsi al suo domma; e fatalmente va incontro, nelle eventuali divergenze di vedute, o alla scomunica della sua Chiesa, o all'abdicazione della propria volontà. Con menomazione o alterazione della propria missione.

Tanto maggiore se con Chiesa intollerante.

Il pericolo poi è tanto maggiore, trattandosi di unione con Chiesa apertamente intollerante, com'è la Chiesa Cattolica. Intollerante, per principio, perchè ritiene di possedere la verità assoluta, perchè pretende all'infalibilità. San Tommaso, il gran *magister* della Chiesa, pienamente giustifica il principio dell'intolleranza cattolica. Ma per non risalire tanto in su, Papa Gregorio XVI disse *delirio l'opinione che la libertà di coscienza e dei culti sia un diritto proprio dell'uomo*; e Papa Pio IX gli tiene bordone, nel suo «*Sillabo*», condannando la proposizione *che sia libero per ciascun uomo di abbracciare la religione che avrà reputata vera secondo i lumi della ragione*. Se la Chiesa Cattolica reclama talvolta la libertà è solo quando viene ad essa negata, seguendo il principio così riassunto da Emilio Ollivier: «*Quand*

vous êtes au pouvoir je vous demande la liberté, parce que c'est votre principe; quand je serai au pouvoir je ne vous donnerai pas la liberté, parce que ce n'est pas mon principe».

E allora, qual'è la condizione dello Stato che fa sua la Religione cattolica? Informi la storia delle relazioni fra lo Stato, Sabauda prima, Italiano poi, e la Chiesa sua di Stato. Colpevole solo del gran peccato di libertà, di aver voluta piena ed intera la libertà per tutta Italia e per tutti gli Italiani — e specialmente colpevole di professare la libertà del pensiero e della scienza, della coscienza e della religione — lo Stato fu combattuto dalla Chiesa, aspramente e senza tregua, con grave scapito d'entrambi i contendenti. Quante proteste della Chiesa per le maggiori riforme civili dello Stato! Per l'istituzione del matrimonio civile, per citare un solo esempio, quale virulenta opposizione non ebbe a sostenere il Governo! Una violenta dichiarazione dei vescovi savoirdi al loro clero e popolo contro quel progetto di legge, lo qualificava non solo anti-cattolico, ma *incostituzionale, immorale, e anti-sociale*; e tale una agitazione si suscitò allora dal clero che il Governo dovette ricorrere all'esilio di due vescovi ribelli!

Informi la storia sardo-italiana.

Non si parli di *religione nazionale*, chè tale non è e non può essere la Religione Cattolica, chè invece, in realtà come nel nome, *universale*. Universale, cioè al di sopra delle nazionalità. Sogno vano è quello di una Chiesa Cattolica italiana, di un Papa veramente italiano. Che se anche in qualche contingenza ciò potesse succedere, ben presto la forza delle cose trionferebbe sul sentimento patriottico delle persone; e Chiesa e Papa tornerebbero tosto ad essere quello che devono essere, cioè universali. Il *Papa Pio IX*, in un momento d'italianismo, benedisse l'Italia; ma poi... la mandò a farsi benedire.

Può la religione cattolica ritenersi religione nazionale?

Bene giudicava l'autore dell'Arnaldo da Brescia, *G. B. Niccolini*, quando agli amici che gli gabellavano il *papa liberale*, scoteva il capo, mormorando: « *non può essere, non può essere* ». Un sogno di diciotto giorni non poteva cancellar la storia di

Quel che ne pensava G. B. Niccolini.

diciotto secoli. « *S'io son nel torto - diceva - ho vissuto invano e fallace è stata per me la guida della storia e ingannevole la luce della filosofia* ».

Parli ancora la Storia.

La Storia invero insegna come la nazione italiana siasi così tardi e così faticosamente costituita, per l'opposizione della Chiesa Cattolica, che sempre l'avversò. Dica il *Machiavelli* le benemerenze della Chiesa verso l'Italia dell'Évo Medio; e la storia ancor fresca del nostro Risorgimento nazionale ricordi agli smemorati le sue benemerenze verso la terza Italia, che essa scomunicò.

E « l'inutile strage ? ».

E che dire dell'« *inutile strage* », non peranco dimenticata, così detta da un papa certo non personalmente ostile all'Italia, in un momento tragico che periclitavano le sorti della nostra patria: parlava, per bocca sua, il capo della Religione Cattolica nazionale, o non piuttosto il capo della Religione Cattolica universale?

Pericolo dell'unione per le Chiese.

Buona politica è dunque, per lo Stato italiano, l'affrancarsi da ogni vincolo chiesastico, restrittivo della propria libertà e d'inciampo alla propria azione civile. Ma non men buona politica è per le Chiese di liberarsi ancor esse dalle strette non sempre protettrici dello Stato, che spesso le trattengono dalla libera esplicazione dei loro principî.

Il Padre Lacordaire in Francia.

Qui convengono le altre Chiese; solo persiste nel rivendicare il diritto a Chiesa dello Stato la Chiesa Cattolica. Il « *Sillabo* » condanna esplicitamente il principio della separazione; alti prelati tuttavia, in fama di piissimi se non di ortodossi, la ritengono salvezza della Chiesa. Il *Padre Lacordaire*, in Francia, quando vide un morto senza aver chiesto il conforto della religione essere introdotto a forza in chiesa, per mezzo d'un plotone della guardia nazionale — era nella prima metà dello scorso secolo — gridò al separatismo: rinunciare ai sussidi ed ai templi dello Stato « *per entrare in pieno possesso delle forze invincibili e delle inesauribili risorse della libertà* ». In Italia, *Mons. Bonomelli* non dubitava, mentre più fervevano le polemiche intorno alla clamorosa separazione di Stato e Chiesa nella vicina

Mons. Bonomelli in Italia.

Francia, di magnificare i benefici effetti della separazione stessa. L'avvenire della Chiesa, per il pio vescovo, è tutto riposto nella più completa ed assoluta indipendenza della Chiesa dallo Stato, e perciò nella separazione giuridica di ogni rapporto fra Chiesa e Stato, che non sia quello creato dal diritto comune (1).

Non è questa un'eco fedele della voce di Cavour? Il quale, da buon cattolico che era, intendeva promuovere il bene tanto della Chiesa quanto dallo Stato, colla sua teoria di libertà. Sentiamo ancora una volta la sua gran voce: « *Noi crediamo e lo crediamo fermamente avere la religione cattolica molto a guadagnare dalla sua unione coi principi di libertà; noi crediamo fermamente che essa non possa mantenere la salutare sua influenza sugli animi se non cessa quella lotta che è contraria al suo spirito, contraria alle massime del suo divin fondatore* ».

La voce del Cavour.

La Chiesa ricalcitra, ma finisce poi sempre coll'acconciarsi alla necessità. Mantiene immutato il principio, perchè infallibile; ma, come sa trovare adattamenti presso le nazioni così dette protestanti, così non mancherà di trovarne — come già per la Francia — per ogni altra nazione così detta cattolica che risolutamente si metta sulla via della libertà.

La Chiesa ricalcitra ma si acconcia alle necessità.

3° La libertà religiosa infine, sinonima di lotta, è *elemento di vita e di progresso*.

La libertà religiosa è elemento di vita e di progresso.

Come per ogni altro istituto umano, così è per le Chiese: la lotta è vita. La Chiesa Cristiana primitiva, perseguitata dallo Stato, si espande e conquista l'impero romano; diventata Chiesa dello Stato si affievolisce e perde la mirabile forza espansiva dei primi secoli. La Riforma Protestante, pur sottraendole mezza Europa, salva la Chiesa Cattolica degenerare, costringendola a contro-riformarsi anch'essa. E se, assestati che furono i confini religiosi, dopo le grandi lotte del secolo XVI°, la Chiesa Cattolica

Anche per le Chiese la lotta è vita.

(1) Pastorale dell'8 Febbraio 1906.

vide nuovamente corrompersi gli ordini suoi, declinare la sua fede, rallentare la sua vita morale, e divenire intollerante e superstitiosa quanto mai, nei paesi dove rimase signora, sotto la protezione degli Stati devoti (la Spagna e l'Italia informino), nei paesi protestanti, dov'ebbe a fronteggiare costantemente altre Chiese cristiane, si mantenne, per effetto delle feconde lotte della libertà, più illuminata, più liberale e più pura. Basta volgere uno sguardo alla condizione del clero più morale e più colto, e del cattolicesimo in genere meno intransigente e meno ostile alle odierne tendenze di civiltà, in Germania, in Inghilterra e, più che altrove, negli Stati Uniti d'America, dove tutte le fedi religiose hanno la loro più viva e libera manifestazione.

Compito dello Stato: favorire la lotta del libero pensiero e delle libere fedi, per suscitare la desiderata corrente nazionale di pensiero e di vita.

Lo Stato italiano, pertanto, pur non venendo meno al doveroso riguardo verso la Chiesa Cattolica, la quale, se non più religione dello Stato, resterà sempre la religione della gran maggioranza degl'Italiani, deve guardare con animo fiducioso la lotta che il libero pensiero e le libere fedi vanno facendo contro la tirannia spirituale della Curia Papale, lieto se, nella libera e ordinata gara religiosa, la Chiesa Cattolica si muoverà anch'essa coi tempi, e, riformando interiormente sè stessa, comunicherà all'anima nazionale quella energia spirituale, di cui il sen. Chiappelli avvertiva il supremo bisogno. Qui e non altrove è il mezzo efficace per suscitare quella forte corrente di pensiero e di vita che invocava il senatore filosofo: il principio dell'assoluta libertà religiosa, cioè della libera discussione, della libera propaganda, della libera competizione delle Chiese nell'ambito della legge comune, e fatalmente: della evoluzione delle religioni e della prevalenza finale della migliore. E' questo il principio fecondo delle grandi lotte fattrici di civiltà (1).

(1) E' appunto considerando il benefico effetto della libertà nell'ordine religioso che il valente pubblicista francese *Yves Guyot*, nel suo « *Siècle* », si era fatto sostenitore della tesi, volgare nella espressione ma non meno giusta nella sostanza, della libera concorrenza religiosa. Bisogna annullare il concordato, diceva egli alla Francia, effettuare la separazione di Chiesa e Stato e « *établir, contre l'Eglise Catholique actuelle, la possibilité de la concurrence religieuse* ». Libero pensatore, non voleva combattere la religione, che riteneva necessità sociale: solo intendeva che le religioni si svolgessero liberamente, prevalendo poi quella che si dimostrasse intrinsecamente e socialmente migliore. Cf. *YVES GUYOT, Le bilan social et politique de l'Eglise.*

L'Italia vittoriosa sta ora rivedendo le sue leggi, per informarle tutte allo spirito dei tempi nuovi. Integrati i suoi confini naturali, allargato il suo orizzonte politico, l'Italia si protende ora anelante verso l'avvenire, in cerca di nuove vie pel mondo.

Compito legislativo dell'Italia vittoriosa.

E vorrebbe, in questo momento solenne della sua storia, rimpicciolire lo Stato al punto di legarlo ad una particolare religione, sia pure di maggioranza, riconfermandola religione di Stato?

Rimpicciolire lo Stato?

No, no. Affrancarsi da tutte le religioni professate nello Stato, le antiche statutarie e le nuove venute a porsi sotto la bandiera nazionale, cristiane e mussulmane, spaziare liberamente al disopra, proteggerle tutte, eccitarle a nobile gara, adoperarle sapientemente per quel rinnovo di vita religiosa intima di cui tanto il nostro popolo abbisogna!

No. — Ingrandirlo, ponendolo al di sopra delle confessioni religiose.

Una Costituzione è già sorta dalla nostra guerra, purificata dalla passione di Fiume. Gabriele D'Annunzio vi scolpiva, col pugnale dell'ardito, questo articolo, ben degno della nuova Italia:

Fiume italianissima insegna.

«Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini».

«Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato e può edificare il suo tempio».

«Ma nessun cittadino invochi la sua credenza ed i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva».

Questa od altra simile formola, non importa. Quello che oggi importa affermare alto, che tutti odano, sono i due principî fondamentali della civiltà moderna: libertà delle Religioni e sovranità dello Stato.

DAVIDE JAHIER

Presidente della « Società di Storia Valdese ».

INDICE DELLE MATERIE

I - Origine, promulgazione e significati vari dell'articolo.

Nella Costituzione di Spagna, nel 1821 — Nel Codice Albertino del 1837 — Nello Statuto del 1848 — Articolo in sè medesimo intransigente — Disillusione dei liberali — Speranze di C. Cavour — Una revisione è possibile — Fiducia nel Parlamento — L'Assemblea Costituente del Regno dell'Alta Italia — Il clero cattolico favorevole? — Sogno che svanisce — Nello Statuto è il germe della libertà religiosa — La logica dei principi.

II - Interpretazione progressivamente liberale. La formola del Cavour.

Un culto protestante a Nizza — Un tempio valdese a Torino — Il pensiero d'un giurista — Il piccolo Piemonte liberale — Il Ministero D'Azeglio travolto — L'uomo providenziale C. Cavour — Chiara visione del suo compito — La libertà religiosa più estesa... ma progressivamente — Sistemazione degli Israeliti e dei Valdesi — Cavour e Shaftesbury — Le elezioni politiche del 1857 — Sorge la Quistione Romana — La formola Cavouriana... soluzione della Quistione Romana, nel principio di libertà — Somma iattura la morte di Cavour.

III - Incoerenze e perplessità.

I successori del Cavour insufficienti all'uopo — Separatismo giurisdizionalista — Il Concilio Vaticano — Petizioni al Parlamento per l'abolizione del 1° articolo dello Statuto — G. Lanza dichiara l'articolo innocentissimo — Momento propizio che si lascia sfuggire — L'Italia entra a Roma per la breccia di Porta Pia — Ma non era nel Ministero un Cavour!

IV - La legge delle guarentigie.

Variamente giudicata — Prerogative sovrane al S. Pontefice — Libera tuttavia la discussione sulle materie religiose — Contempla la sola Religione Cattolica — E gli altri culti? — Libertà religiosa per tutti — Gli assertori della giustizia e della logica: Francesco Crispi, Carlo Alfieri... — La legge raggiunse il suo

scopo? — Tacitate le nazioni cattoliche — Conflitto insanabile col Vaticano. La formola Cavouriana, male applicata, più non soddisfa... Revisioni giurisdizionaliste della formola — Incostanza della nostra politica ecclesiastica.

V - Il principio del diritto naturale della libertà entra nella nostra legislazione.


Giuseppe Zanardelli l'introduce nel suo Codice Penale: ne deriva l'eguaglianza dei culti di fronte alla legge — A questo principio s'informa tutta la nostra legislazione successiva — Onore ai nostri legislatori, ai nostri Sovrani, strenui assertori di tutte le libertà!

VI - La revisione dello Statuto.

Sua opportunità — Suo significato per il 1° articolo — Abrogarlo? No, sostituirlo — La conseguente revisione dell'Editto sulla Stampa — Protezione eguale dei culti — Ridare alla religione tutta la sua importanza — Giudizio del senatore Chiappelli, su Roma — Come suscitare una forte corrente di pensiero e di vita religiosa: tornando indietro? — Sarebbe un suicidio morale e politico.

VII - La libertà religiosa.

1° E' postulato di pura giustizia — Diritto alla libertà religiosa — **Dovere dello Stato** — Non si può pareggiare una religione alla patria — La patria è di tutti gl'Italiani: la religione è di chi la professa — 2° La separazione è principio altamente politico — Incompatibilità delle parti — Pericolo dell'unione per lo Stato — Tanto maggiore se con Chiesa intollerante — **Informi la Storia sardo-italiana** — Può la Chiesa Cattolica ritenersi religione nazionale? — Quel che ne pensava G. B. Niccolini — **Parli ancora la Storia** — E l'« inutile strage »? — Pericolo dell'unione per le Chiese — Il Padre Lacordaire in Francia — Mons. Bonomelli in Italia — La voce di Cavour. La Chiesa ricalcitra ma poi si acconcia alla necessità — 3° La libertà religiosa è elemento di vita e di progresso. Anche per le Chiese la lotta è vita — **Compito dello Stato:** favorire la lotta del libero pensiero e delle libere fedi, per suscitare la desiderata corrente nazionale di pensiero e di vita spirituale — **Compito legislativo dell'Italia vittoriosa:** rimpicciolire lo Stato? — No, ingrandirlo ponendolo al disopra delle confessioni religiose — Fiume italianissima insegna!



TIPOGRAFIA ALPINA
TORRE PELLICE (Torino)